



Deliberazione n. **139** 2017/VSG

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 9 novembre 2017

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Maurizio MIRABELLA – Presidente
- Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Cons. Mario GUARANY – Componente
- Cons. Fabia D'ANDREA – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente
- Primo Ref. Fabrizio CERIONI – Componente

COMUNE DI MUCCIA

VERIFICHE IN TEMA DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.

24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017

N. 100

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. n. 100/2017;

VISTA la deliberazione n. 16/2017/INPR con la quale questa Sezione ha adottato il programma di controllo per l'anno 2017;



RICHIAMATA la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. 175/2016;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Dott.ssa Valeria Franchi;

CONSIDERATO

Come noto, nell'ambito del peculiare percorso preconizzato dal legislatore – a partire dalla legge di stabilità 2015 – in vista di una effettiva razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, nuovi e stringenti obblighi sono previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Tale disposizione, sotto la rubrica "Revisione straordinaria delle partecipazioni", prevede, invero, che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando tra le stesse quelle che devono essere alienate e quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del menzionato Testo Unico.

La stessa disposizione, al comma 2, precisa, altresì, che per gli enti già incisi dalla disciplina recata dall'art. 1, commi 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612.

Precisi obblighi di comunicazione sono previsti dal comma 1, laddove si prescrive che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 e messo a disposizione della competente Sezione della Corte dei conti, oltre che della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui l'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica.

Analogamente il successivo comma 3 prevede che ai medesimi soggetti debba essere inviato il provvedimento di ricognizione.

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola – e prendendo le mosse dalle risultanze del monitoraggio svolto in ordine ai piani di razionalizzazione, adottati dagli enti territoriali, ai sensi della citata legge di stabilità 2015, non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore (cfr. deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG avente ad oggetto relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali) – la Sezione delle Autonomie ha ritenuto necessario adottare specifiche linee di indirizzo oltre che un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti.

In particolare, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, la Sezione delle Autonomie ha rimarcato la centralità della revisione straordinaria nell'ambito delle misure indirizzate alle amministrazioni titolari di partecipazioni societarie sottolineando come "il

rapporto con la precedente rilevazione – effettuata avendo riguardo ai criteri fissati dall’art. 1, commi 611 e ss. della Legge di stabilità 2015 – se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro impone un raccordo con le preesistenti disposizioni”.

In tale ottica la Sezione ha rilevato “l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni – laddove l’avverbio tutte evoca anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società quotate – oltre che la sua necessità essendo l’adempimento dovuto anche per attestare l’assenza di partecipazioni”.

Nell’occasione, sotto il profilo procedurale, la Sezione delle Autonomie, nel richiamare le modalità onde effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione mediante l’applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del Dipartimento Tesoro, ha, altresì, segnalato che “la comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo”.

Ciò posto, questa Sezione regionale di controllo, nelle more di più approfonditi controlli in ordine agli esiti dell’operazione di revisione straordinaria di cui trattasi, ha ritenuto di svolgere – anche in ragione della collaborazione istituzionale avviata *in subjecta materia* tra la Corte dei conti ed il Ministero dell’economia e delle finanze a seguito del protocollo siglato il 25-maggio 2016 – un primo monitoraggio volto a verificare il grado di assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Da riscontri officiosi risulta che il Comune di Muccia non ha curato la trasmissione alla Sezione regionale di controllo del piano straordinario di revisione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche

RILEVA

che non risulta pervenuta a questa Sezione il piano straordinario di revisione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Muccia e, per l’effetto,

INVITA

il Comune di Muccia a provvedere alla trasmissione degli esiti della revisione straordinaria effettuata ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all’Organo di revisione del Comune di Muccia.

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 9 novembre 2017.


Il Relatore

Valeria Franchi




Depositata in Segreteria in data

Direttore della Segreteria



Il Presidente

Maurizio Mirabella



10 NOV. 2017

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 171



DOC. INTERNO N.69097560 del 10/11/2017